

MalpensaNews

Contratti di solidarietà, l'INPS definisce le modalità per recuperare gli sgravi contributivi 2024

Damiano Franzetti · Tuesday, November 18th, 2025

L'INPS fa chiarezza sul **recupero degli sgravi contributivi destinati alle imprese** che hanno attivato **contratti di solidarietà**. Con la Circolare n. 143 del 14 novembre 2025, l'Istituto illustra infatti i passaggi operativi per **usufruire dell'agevolazione**, finanziata con le risorse stanziare per l'anno 2024

La misura riguarda tutte le **aziende che, entro il 30 novembre 2024**, hanno stipulato un contratto di solidarietà oppure avevano un accordo **attivo nel secondo semestre del 2023**. A queste imprese spetta una **riduzione del 35% sulla contribuzione datoriale**, applicabile per tutta la durata del contratto e comunque entro un **massimo di 24 mesi** nel quinquennio mobile. Il beneficio è riconosciuto solo per i lavoratori che hanno subito una riduzione dell'orario superiore al 20%.

Un capitolo importante della circolare riguarda i **soggetti già ammessi allo sgravio**: le aziende inserite nei decreti direttoriali del Ministero del Lavoro potranno infatti **procedere al conguaglio** solo a condizione che i periodi di **CIGS** per solidarietà risultino **conclusi entro il 31 marzo 2025**. L'elenco delle imprese autorizzate è riportato nell'Allegato 1 della circolare, mentre per gli altri soggetti già destinatari di decreto ma non inclusi nell'elenco sono previste successive comunicazioni ad hoc.

Sul fronte tecnico, l'INPS ricorda che la **riduzione contributiva si applica mensilmente**, in relazione ai periodi di paga indicati nel flusso Uniemens, e non riguarda alcune specifiche voci contributive — tra cui il contributo dello 0,30% previsto dalla legge 845/1978 e il contributo di solidarietà destinato alla previdenza complementare o ai fondi sanitari supplementari. L'accesso allo sgravio resta comunque subordinato alla regolarità contributiva (DURC) e al rispetto degli accordi e dei contratti collettivi.

La circolare chiarisce inoltre i **rapporti con altre misure**: lo sgravio **non è cumulabile** con ulteriori agevolazioni contributive, fatta **eccezione per la "Decontribuzione Sud"**, con cui è compatibile limitatamente alla quota residua di contribuzione non già esonerata.

Per le imprese interessate, si tratta di un **passaggio decisivo per recuperare risorse utili a sostenere i percorsi di riorganizzazione e di tutela** dell'occupazione. Tutti i dettagli operativi sono disponibili nella Circolare n. 143, consultabile sul sito istituzionale dell'INPS.

This entry was posted on Tuesday, November 18th, 2025 at 9:14 am and is filed under [Economia, Lavoro](#)

You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.